

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2855**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

Seduta del 10 aprile 1957

ONOREVOLI DEPUTATI! — In adesione ai voti da più parte manifestati per una revisione delle disposizioni legislative riguardanti la reversibilità delle pensioni ordinarie, è stata riesaminata tutta la materia, al fine di prendere in considerazione quelle richieste che, per il loro carattere morale e sociale, si rendono particolarmente meritevoli di accoglimento.

È stato pertanto predisposto il presente disegno di legge con il quale si è esteso il diritto alla pensione di reversibilità a varie categorie che attualmente ne sono escluse e si sono modificate alcune disposizioni per le quali si è ritenuto possibile attenuare le condizioni ora richieste per il diritto a pensione.

Per quanto riguarda il diritto alla reversibilità da parte della vedova e degli orfani si è ritenuto di mantenere ferma, in linea generale, la condizione che il matrimonio sia celebrato anteriormente alla cessazione dal servizio.

Trattasi di un principio fondamentale e tradizionale cui sono informati tutti gli ordinamenti sulle pensioni a carico dello Stato, degli Enti locali, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc., e che ha sua giustificazione, oltrechè in ragioni finanziarie

e di moralità, nella considerazione che la pensione trova la sua causa giuridica nel servizio prestato dall'impiegato e, pertanto, male appare riallacciabile a tale servizio un trattamento pensionistico a favore del coniuge il cui vincolo con l'impiegato sia sorto quando era risolto quel rapporto d'impiego dal quale appunto scaturisce il diritto in parola.

Qui di seguito si illustrano le singole disposizioni contenute nel disegno di legge.

Art. 1. — Eleva da cinquanta a cinquantacinque anni il limite di età entro il quale il matrimonio è da considerare tempestivo ai fini della reversibilità e riduce da due anni ad uno il periodo minimo richiesto, a tali fini, nel caso di matrimonio contratto dopo il cinquantacinquesimo anno di età.

L'elevazione a cinquantacinque anni appare giustificata anche dall'avvenuto prolungamento della vita media, mentre il proposto periodo minimo di un anno di durata del matrimonio si ravvisa sufficiente a garantire l'Amministrazione contro la possibilità di speculazioni.

Art. 2. — Estende il diritto a pensione di reversibilità a favore dei figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e dei figli adottivi e nel contempo regola

espressamente il diritto stesso per i figli legittimati per susseguente matrimonio o per decreto.

Art. 3. — Concede il diritto a pensione di reversibilità anche ai figli e alle figlie nubili maggiorenni permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, a carico dell'impiegato o del pensionato e nullatenenti. Tali condizioni sono pressochè analoghe a quelle che sussistevano nel periodo 1919-1923, durante il quale fu ammesso tale diritto, e che vigono attualmente nei confronti degli orfani degli agenti ferroviari e del personale degli enti locali.

Art. 4. — Riconosce il diritto a pensione privilegiata indiretta ai genitori dei dipendenti civili dello Stato deceduti per causa di servizio ordinario. Trattasi di un diritto che le disposizioni vigenti già riconoscono a favore dei genitori dei militari e che sembra equo estendere anche ai genitori dei dipendenti civili.

Art. 5. — Stabilisce che, ai fini della reversibilità della pensione privilegiata ordinaria, si considera tempestivo il matrimonio contratto entro un triennio dalla cessazione dal servizio del dipendente statale.

Tale norma, che costituisce una eccezione al principio generale che il matrimonio deve essere contratto in costanza del rapporto di impiego, trova giustificazione nella considerazione che, in tale ipotesi, la pensione ha soprattutto un carattere di risarcimento del danno subito e nella circostanza che tali cessazioni dal servizio avvengono di regola in giovane età e per motivi del tutto indipendenti dalla volontà dell'interessato.

Art. 6. — Dispone l'abrogazione delle norme che vengono a risultare modificate da quelle contenute nel disegno di legge; e ciò per la migliore chiarezza legislativa.

Art. 7. — Estende le norme contenute nella legge in esame al personale delle ferrovie dello Stato, facendo peraltro salve le particolari norme di maggior favore attualmente vigenti per tale personale.

L'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, è intesa ad uniformare la disciplina del diritto a pensione di reversibilità degli orfani dei ferrovieri alle norme contenute nei precedenti articoli 2 e 3 del disegno di legge.

Art. 8. — Concede la reversibilità della pensione alla vedova ed agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali sfollati sposatisi dopo la cessazione dal servizio, a condizione che il matrimonio sia contratto entro un

anno dalla data da cui ha effetto la legge in esame e sia anteriore al limite di età previsto per il collocamento a riposo.

Tale concessione trova il suo fondamento nella circostanza che nei casi di che trattasi la cessazione dal servizio ha avuto luogo anticipatamente rispetto ai normali limiti di età, quando ancora il militare avrebbe potuto quindi costituirsi una famiglia con diritto alla reversibilità.

Art. 9. — Dispone la conservazione, a titolo di assegno personale, a favore della vedova e della prole, della eventuale differenza fra l'importo della pensione spettante prima dell'applicazione della legge in esame e quello risultante per effetto dell'estensione del diritto a pensione ai figli naturali adottivi ed ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Può infatti verificarsi che, pur aumentando l'ammontare complessivo della pensione, la nuova quota di essa spettante alla vedova ed agli orfani legittimi risulti inferiore a quella loro dovuta ai sensi delle disposizioni in atto. Tale inconveniente viene eliminato col proposto assegno personale.

Art. 10. — Per ragioni di bilancio stabilisce che la legge in esame avrà effetto dall'inizio del prossimo esercizio finanziario.

Si è ritenuto di disporre, per motivi di giustizia, l'applicazione dei nuovi benefici previsti dal disegno di legge anche nei confronti di coloro che sono venuti a trovarsi nelle condizioni stabilite dal disegno di legge anteriormente al 1° luglio 1957, salvo, s'intende, ad escludere la retroattività degli effetti economici.

Si è ritenuto altresì di stabilire il termine di decadenza di un biennio per la presentazione delle domande da parte degli interessati soprattutto per non lasciare indefinitamente in sospenso la situazione pensionistica degli attuali beneficiari.

Art. 11. — Contiene la delega al Governo a provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in parola, alla modifica delle norme che regolano i riscatti, la cessazione dal servizio dei dipendenti civili dello Stato e di quelle riguardanti la procedura di liquidazione delle pensioni ordinarie.

È noto che è vivamente sentita l'esigenza di una più sollecita liquidazione dei trattamenti di quiescenza che consenta, alla cessazione del servizio, la consegna del libretto di pensione all'interessato.

Per raggiungere tale scopo si ravvisa necessaria, oltreché la modifica delle norme procedurali in vigore, la fissazione di limiti

tassativi per il collocamento a riposo, affinché l'Amministrazione possa predisporre già con qualche mese di anticipo tutti gli atti amministrativi occorrenti.

Considerata la complessità della materia e il suo particolare tecnicismo, è sembrato indispensabile chiedere al riguardo la delega legislativa prevista dall'articolo in esame.

Art. 12. — Prevede la copertura della spesa, di circa 4 miliardi annui, derivante dall'applicazione della legge in esame, mediante l'imputazione al Fondo per provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento

esistente nel bilancio del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1957-58.

Il provvedimento rappresenta il massimo sacrificio sopportabile dal bilancio dello Stato e soddisfa le esigenze più sentite in materia da parte degli interessati.

Le categorie che, nonostante le nuove provvidenze, non potranno fruire del diritto a pensione verranno tutelate con altro provvedimento in corso riguardante nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previdenziale concesso dall'E. N. P. A. S.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

La vedova del dipendente statale, civile o militare, avente titolo a pensione e che sia deceduto dopo venti anni di servizio effettivo, o del pensionato che abbia contratto matrimonio prima o durante il servizio, ha diritto alla pensione quando non esista sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per colpa di lei o di entrambi i coniugi. Nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che il dipendente statale aveva compiuto l'età di cinquantacinque anni, occorre inoltre che esso sia di almeno un anno anteriore al giorno della cessazione dal servizio, ovvero sia nata prole, anche se postuma, di matrimonio più recente o la morte sia dovuta a causa di servizio.

Alla vedova, che si trovi nelle condizioni di cui al primo comma, del dipendente civile dello Stato, deceduto dopo un anno intero di servizio effettivo e prima di venti anni di detto servizio, spetta l'indennità per una volta tanto nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

ART. 2.

Hanno diritto a pensione, fino ai limiti di età previsti dalla vigenti disposizioni e, se femmine, a condizione che siano inoltre nubili, gli orfani che siano figli legittimi, legittimati per susseguente matrimonio o per decreto, adottivi, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati del dipendente statale avente titolo a pensione e che sia morto dopo venti anni di servizio effettivo

e quelli del pensionato che abbia contratto matrimonio prima o durante il servizio.

Agli orfani indicati al precedente comma del dipendente civile dello Stato, morto dopo un anno intero di servizio effettivo e prima di venti anni di detto servizio, spetta, in mancanza della vedova e quando questa non vi abbia diritto, l'indennità per una volta tanto nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Ai fini della concessione della pensione o della indennità per una volta tanto prevista dai precedenti commi occorre che siano anteriori alla cessazione dal servizio:

- a) il susseguente matrimonio o il decreto di legittimazione per i figli legittimati,
- b) l'atto legale di riconoscimento o la domanda per la dichiarazione giudiziale, per i figli naturali;
- c) il decreto di adozione, per i figli adottivi.

Il decreto di cui alla precedente lettera c) dovrà essere di almeno un anno anteriore alla cessazione dal servizio quando l'adottante abbia raggiunto, alla data del decreto stesso, il 55° anno di età.

Ai fini della misura della pensione, i figli adottivi e quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati sono equiparati agli orfani legittimi anche se concorrono con la vedova o con la prole legittima, nel qual caso, ai fini del riparto, sono considerati come orfani di precedente matrimonio.

ART. 3.

Ai figli che si trovano entro i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per il diritto a pensione di reversibilità sono equiparati i figli e le figlie nubili che hanno superato detti limiti, a condizione che, alla morte del dipendente statale o del pensionato, siano permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro per infermità ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, siano a carico dello stesso ed inoltre siano nullatenenti.

Si considerano nullatenenti gli orfani che non fruiscono di un reddito complessivo superiore a lire 240.000 annue, tenuto anche conto di eventuale altra pensione o analogo assegno loro spettante.

Nel caso in cui gli orfani raggiungano i limiti di età di cui al primo comma successivamente al decesso del dipendente statale o del pensionato, le condizioni di inabilità e di nullatenenza devono sussistere al raggiungimento di detti limiti.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le condizioni di inabilità e di nullatenenza devono permanere durante il godimento della pensione. Qualora le condizioni stesse, od anche una sola di esse, vengano a cessare, le pensioni concesse ai sensi del presente articolo sono revocate dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui le condizioni sono venute meno.

ART. 4.

Le disposizioni che regolano il diritto dei genitori dei militari a pensione privilegiata ordinaria sono estese ai genitori dei dipendenti civili dello Stato deceduti per causa di servizio.

ART. 5.

Ai fini della reversibilità della pensione privilegiata ordinaria si considera tempestivo il matrimonio contratto entro un triennio dalla cessazione dal servizio del dipendente statale

Qualora, alla data da cui ha effetto la presente legge, siano già trascorsi oltre due anni dalla cessazione dal servizio, si considera tempestivo il matrimonio contratto entro un anno dalla predetta data.

ART. 6.

Sono abrogati l'articolo 4, commi primo, terzo e quarto, del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito con modificazioni nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, e successive modificazioni, l'articolo 13, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e successive modificazioni, e l'articolo 24, commi primo, terzo e quarto, dal regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni.

ART. 7.

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche nei confronti del personale delle ferrovie dello Stato, per il quale peraltro sono fatte salve le particolari più favorevoli disposizioni in vigore

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito con aggiunte e modificazioni nella legge 7 aprile 1921, n. 369.

ART. 8.

Ai fini della reversibilità della pensione in favore delle vedove e degli orfani degli

ufficiali e dei sottufficiali cessati dal servizio in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate o che comunque abbiano fruito del particolare trattamento economico di sfollamento in base ad altre disposizioni, si considera tempestivo il matrimonio contratto entro un anno dalla data da cui ha effetto la presente legge, purché il matrimonio stesso sia anteriore alla data in cui sarebbe stato raggiunto, nel grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio, il normale limite di età. Qualora detto limite di età sia superiore ai cinquantacinque anni, occorre che il matrimonio sia contratto almeno un anno prima del raggiungimento del limite stesso, ovvero sia nata prole anche se postuma.

ART. 9.

Nel caso in cui le pensioni spettanti alla vedova ed agli orfani in base alle disposizioni legislative emanate prima della data da cui ha effetto la presente legge siano di importo superiore alla quota loro dovuta in seguito alla estensione del diritto a pensione alle categorie contemplate nei precedenti articoli 2 e 3, la differenza è conservata a titolo di assegno personale. Detto assegno è calcolato tenuto conto degli aumenti previsti dalla legge 11 luglio 1956, n. 734, ed è riassorbibile in occasione di successivi aumenti.

ART. 10.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1957.

Coloro che, anteriormente alla sudetta data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli hanno diritto, a domanda, ai nuovi benefici concessi dalla presente legge. Tali benefici decorrono dalla data stabilita dal precedente comma se la domanda è presentata all'Amministrazione statale competente entro il 31 dicembre 1957 e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, che deve, a pena di decadenza, essere prodotta entro un biennio dalla data di pubblicazione della presente legge.

ART. 11.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, uno o

più decreti aventi valore di legge ordinaria, per apportare modifiche alle norme che regolano i riscatti, la cessazione dal servizio dei dipendenti civili dello Stato, nonché la procedura di liquidazione delle pensioni ordinarie.

Tali decreti dovranno essere informati ai criteri della fissazione di limiti obbligatori per il collocamento a riposo e dell'acceleramento degli adempimenti relativi alla liquidazione al fine di assicurare la concessione del trattamento di quiescenza all'atto stesso della cessazione dal servizio.

ART. 12.

All'onere di 4 miliardi derivante nell'esercizio finanziario 1957-58 dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del Fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.